



# COMUNE DI MELLE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza G. Marconi n.1 – 12020 Melle

Telefono: 0175 978031 – Fax: 0175 978111 Cod.Fisc./P.Iva: 00462360041

E-mail: [uffici@comune.melle.cn.it](mailto:uffici@comune.melle.cn.it)

Pec: [melle@cert.ruparpiemonte.it](mailto:melle@cert.ruparpiemonte.it)

## ORDINANZA N. 26 DEL 13/11/2020

### OGGETTO: DEROGA AL DIVIETO REGIONALE DI COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI COLTURALI.

#### IL SINDACO

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto l'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs 03/04/2006, n. 152, che recita testualmente: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

Visto l'art. 10, comma 2, della Legge Regionale 04/10/2018, n. 15, che recita testualmente: "E' vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo";

Preso atto, che con la Legge Regionale n. 3 del 26 febbraio 2020 all'art. 1 è stato così disposto: "Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)";

## ORDINA

- 1) da sabato 14 novembre 2020 e fino a tutto il giorno mercoledì 18 novembre 2020 è consentita la deroga su tutto il territorio del Comune di Melle al divieto di abbruciamento di materiale vegetale previsto dall'articolo 10, comma 2, della L.R. 04/10/2018, n. 15;**
- 2) la pratica così come derogata dal precedente punto 1) deve svolgersi nelle modalità di cui al comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, così come riportato in premessa;**
- 3) si richiama l'osservanza di tutto quanto disposto in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabile su tutto il territorio nazionale;**
- 4) di notificare il presente provvedimento mediante pubblicazione, nei modi di legge, all'albo pretorio on line del Comune di Melle;**
- 5) di trasmettere la presente ordinanza alla Stazione Forestale di Sampeyre e alla Stazione Carabinieri di Venasca;**

Fatte salve le sanzioni previste da Leggi e Regolamenti Statali e Regionali e l'eventuale azione penale, per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, da E. 25,00 A E. 500,00.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile: ricorso al Prefetto, entro 30 giorni ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte di Torino entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

**Il Sindaco  
Fina p.a. Giovanni**  
(documento firmato digitalmente)